



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Deliberazione del Consiglio Metropolitanano

N. 26 del 17/04/2024

Classifica: 010.02.02

(Proposta 58/2024)

Oggetto **ACCORDO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE E IL COMUNE DI LASTRA A SIGNA EX ART.15 L.241/90, PER LA REALIZZAZIONE DI MARCIPIEDI E BANCHINE LUNGO SS.PP. DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA**

Ufficio proponente	DIREZIONE VIABILITA' AREA 2
Dirigente/ P.O	Maurri Riccardo
Consigliere delegato	BAGNI ANGELA

Presiede: **BRENDA BARNINI**

Segretario: **PASQUALE MONEA**

Il giorno **17 aprile 2024** il **Consiglio Metropolitanano di Firenze** si è riunito in **SALA QUATTRO STAGIONI - PALAZZO MEDICI RICCARDI**

Sono presenti i Sigg.ri:

NARDELLA DARIO	Assente	FALLANI SANDRO	Presente
ARMENTANO NICOLA	Presente	FRATINI MASSIMO	Presente
BAGNI ANGELA	Presente	GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA	Assente
BARNINI BRENDA	Presente	MARINI MONICA	Presente
BONANNI PATRIZIA	Presente	MAZZEI CHIARA	Assente
CAPPELLETTI CECILIA	Assente	MAZZI ALESSANDRA	Assente
CARPINI ENRICO	Presente	PERINI LETIZIA	Presente
CASINI FRANCESCO	Assente	SCIPIONI ALESSANDRO	Assente
CUCINI GIACOMO	Presente	TRIBERTI TOMMASO	Assente
FALCHI LORENZO	Assente		

IL CONSIGLIO

VISTO:

- l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, in base al quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni, in base al quale qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni previste dall'art. 2, comma 6, del medesimo decreto e salvi i casi previsti dall'art. 24 della l. 241/90, nonché nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;

PREMESSO CHE:

- Gli interventi facenti parte del presente Accordo, interessano tratti di Strade Provinciali e in particolare riguardano:
 - a) la realizzazione dell'allargamento della banchina e pavimentazione della stessa di lunghezza circa 146,00 ml in località Belfiore sul lato di monte della SP 72 "Vecchia Pisana" al Km 2+400 circa, nel tratto interposto tra le due attuali fermate del Trasporto Pubblico Locale, all'intersezione con la Via di Belfiore (per brevità indicato con indicazione "num. 1", quale ordine progressivo di priorità);
 - b) la realizzazione del marciapiede in località Ginestra Fiorentina, lungo la SP 72 "Vecchia Pisana" dal Km 7+650 circa fino all'intersezione con la Via Chiantigiana (SP 12) per un complessivo di circa 200,00 ml (per brevità indicato con indicazione "num.2");
 - c) la realizzazione del marciapiede in località Ginestra Fiorentina, lungo la SP 12 "Val di Pesa" dall'intersezione con la SP 72 "Vecchia Pisana" di cui sopra, alla zona 2 perimetrale la rotonda di snodo con l'ingresso della Fi Pi Li, per un complessivo di circa 400,00 ml (per brevità indicato con indicazione "num.3");

d) la realizzazione del marciapiede in località Malmantile lungo la SP 73 “di Malmantile” dal km 2+390 circa al km 2+800, ovvero dall’intersezione con la via Alcide de Gasperi fino al piazzale della Farmacia Stellari, per un complessivo di circa 410,00 ml (per brevità indicato con indicazione “num.4”).

Gli interventi suddetti sono rappresentati in modo migliore, graficamente nell’Allegato 1 e per dimensione economica nell’Allegato 2 del presente atto.

- I tratti di strada interessati dagli interventi num. 1-2-4, sono caratterizzati dalla presenza sporadica di edificato, in particolare l’intervento num. 1 interessa un tratto su lato a monte, privo di edificato ma con un importante riporto di terreno; l’intervento num. 3 interessa invece un tratto di strada provinciale definito da edificato lineare;
- I tratti interessati dagli interventi num. 2-3-4, sulla scorta dei provvedimenti adottati dal Comune di Lastra a Signa e dai relativi verbali sottoscritti con la Provincia, sono parzialmente riconosciuti quale tratti interni a centro abitato con popolazione non superiore a diecimila abitanti, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 285/92, codice della strada ed art. 5 comma 3 lett. a) del D.P.R. 495/92.

CONSIDERATO CHE:

- tutte le strade interessate dagli interventi, pur trovandosi in centro abitato, presentano caratteri di strade extra-urbane, a tratti vi è la mancanza totale di marciapiedi, la presenza di guard-rail su ambo i lati, scarsa segnalazione degli attraversamenti pedonali e un’alta velocità del flusso veicolare. Vi è inoltre una evidente mancanza di zone di sosta regolamentate che porta ad una promiscuità in sede stradale tra pedone e veicoli;
- la Città Metropolitana di Firenze ha espresso nei confronti del Comune competente territorialmente, la disponibilità a collaborare nella promozione dell’attività progettuale diretta al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei pedoni;
- in virtù dei rapporti istituzionali tra gli enti, nello spirito di reciproca collaborazione tra gli stessi, si rende necessario definire ruoli, competenze e apporto di risorse, al fine di dare avvio alle attività necessarie per dotarsi di uno strumento operativo che possa permettere la ricerca di finanziamenti per la progettazione e la realizzazione di un intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dei diversi tratti stradali;
- la realizzazione di detti interventi risulta strategica ed importante per entrambe le Amministrazioni in quanto migliorano sensibilmente la sicurezza dei tratti di strada interessati.

DATO ATTO CHE la Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Lastra a Signa intendono collaborare per svolgere, ciascuno secondo le proprie competenze, le seguenti attività propedeutiche e sinergiche per la definizione e realizzazione dei progetti di riqualifica e miglioramento della sicurezza dei tratti delle SS.PP.:

- Progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva degli interventi;

3

- Realizzazione dei lavori di riqualifica e miglioramento della sicurezza di tutti i tratti stradali facenti parte del presente Accordo.

RICHIAMATO l'art. 3 dell'Accordo il quale nel definire i reciproci obblighi stabilisce che La Città Metropolitana di Firenze si impegna inoltre, a redigere entro il 30/06/2024 con personale interno, la Progettazione Esecutiva dell'intervento num.1 lungo la SP 72 al km 2+400, località Belfiore;

DATO ATTO che dalla sottoscrizione del presente Accordo non derivano oneri finanziari per la Città Metropolitana di Firenze;

VALUTATO sulla base delle considerazioni sopra richiamate di dover procedere all'approvazione dello schema di Accordo (allegato A alla presente deliberazione);

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, dal Responsabile della Direzione Viabilità Area 2, in ordine alla regolarità tecnica;

RICHIAMATE le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all'art. 1 prevedono che "la Città Metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze";

VISTI:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 relativa agli accordi tra pubbliche amministrazioni;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

Per quanto sopra espresso,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** lo schema di Accordo (allegato A) con il quale Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Lastra a Signa intendono collaborare per svolgere, ciascuno secondo le proprie competenze, le seguenti attività propedeutiche e sinergiche per la de-finizione e realizzazione dei progetti di riqualifica e miglioramento della sicurezza dei tratti delle SS.PP.:
 - Progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva degli interventi;
 - Realizzazione dei lavori di riqualifica e miglioramento della sicurezza di tutti i tratti stradali facenti parte del presente Accordo.
2. **DI DARE ATTO INOLTRE** che il presente Accordo sarà sottoscritto dal Sindaco o Suo Delegato;
3. **DI PARTECIPARE** la presente deliberazione al Comune di Lastra a Signa;
4. **DI DICHIARARE** l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Dopo una breve illustrazione dell'argomento in oggetto, la Vice Sindaca Barnini Brenda pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il seguente risultato accertato dagli scrutatori presenti: Bagni e Marini

Presenti: 10

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: nessuno

Votanti: 10 Maggioranza richiesta: 6

Contrari: nessuno

Favorevoli: 10

La delibera è APPROVATA

La Vice Sindaca pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti: 10

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: nessuno

Votanti: 10 Maggioranza richiesta: **10**

Contrari: nessuno

Favorevoli: 10

Con i voti sopra resi il Consiglio

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000.

Allegati parte integrante:

2_Schema Accordo tra Città Metro Firenze e Comune di Lastra a Signa.pdf.p7m (Hash: f3ca9ca95d6b5d5db9075c82570582584969995541f71758e4fffd49e35231f6)

Parere Tecnico.pdf.p7m (Hash: ce4550b9ebd3ed8021eb5e757cfe61abc436412fe2f44a56ed8ba1ef6252a43b)

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

(Brenda Barnini)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Pasquale Monea)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>”